



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 20 gennaio 2016
(OR. en)**

**2012/0175 (COD)
LEX 1643**

**PE-CONS 49/1/15
REV 1**

**EF 155
ECOFIN 631
SURE 22
CODEC 1079**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
(RIFUSIONE)**

Direttiva (UE) 2016/...
del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 gennaio 2016

sulla distribuzione assicurativa (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.

² Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Poiché si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente rifusione consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e poiché tali attività sono svolte in tutta l'Unione, la presente nuova direttiva dovrebbe essere basata sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
- (3) La presente direttiva mira tuttavia a un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, compresa la presente direttiva.
- (4) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione.

¹ Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

- (5) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.
- (6) I consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione. Per garantire che si applichi lo stesso livello di tutela e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, è essenziale creare condizioni di parità tra i distributori.
- (7) L'applicazione della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l'esercizio della distribuzione assicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è necessario estendere l'ambito di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi. È opportuno che le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi siano incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d'assicurazione.
- (8) Al fine di garantire ai clienti lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un'impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, è necessario che l'ambito di applicazione della presente direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio, ad esempio agenzie di viaggio e autonoleggi, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione.

- (9) Sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'inizio e lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È necessario rafforzare ulteriormente il mercato interno e promuovere un autentico mercato interno dei prodotti e servizi assicurativi vita e non vita.
- (10) Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. È opportuno aumentare il livello di tutela dei consumatori rispetto alla direttiva 2002/92/CE per ridurre la necessità di applicare misure nazionali diverse. È importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. La distribuzione dei contratti di assicurazione, compresi i prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe pertanto essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla direttiva 2014/65/UE. È opportuno rafforzare le norme minime per quanto riguarda le regole di distribuzione e creare condizioni paritarie per tutti i prodotti di investimento assicurativi.
- (11) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- (12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, quando l'acquirente è in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto assicurativo alla fine del processo. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai siti Internet gestiti da autorità pubbliche o associazioni di consumatori che non mirano alla conclusione di contratti ma si limitano a confrontare i prodotti assicurativi disponibili sul mercato.
- (13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un'impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati.
- (14) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali, contabili o avvocati, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alla gestione a titolo professionale dei sinistri per conto di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né alle attività di liquidazione sinistri e alla consulenza in materia di sinistri.

- (15) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano un'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio qualora il premio non superi un dato importo e i rischi coperti siano limitati. Tale assicurazione può essere complementare a un prodotto o servizio, anche in relazione al rischio di mancato uso di un servizio il cui utilizzo è previsto in un determinato momento, ad esempio un viaggio in treno, l'iscrizione a una palestra o l'abbonamento a una stagione teatrale, e altri rischi legati al viaggio quali l'annullamento di un viaggio o la perdita di bagagli. Tuttavia, al fine di garantire che l'attività di distribuzione assicurativa preveda sempre un livello adeguato di tutela dei consumatori, un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo che esercita l'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esente dalle prescrizioni della presente direttiva dovrebbe assicurare il rispetto di alcuni requisiti di base, quali la comunicazione della sua identità e le informazioni sul modo in cui presentare un reclamo, e garantire che le richieste e le esigenze del cliente siano prese in considerazione.
- (16) La presente direttiva dovrebbe garantire che si applichi lo stesso livello di tutela dei consumatori e che tutti i consumatori possano beneficiare di norme comparabili. Essa dovrebbe promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. I consumatori traggono vantaggio se la distribuzione di prodotti assicurativi avviene attraverso canali diversi e intermediari aventi diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione, purché tali canali e intermediari siano tenuti ad applicare norme analoghe in materia di tutela dei consumatori. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali problematiche.

- (17) La presente direttiva dovrebbe tenere conto delle differenze tra i vari tipi di canali di distribuzione. Dovrebbe, ad esempio, tenere conto delle caratteristiche degli intermediari assicurativi che sono vincolati all'obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione (intermediari assicurativi collegati) esistenti in taluni mercati degli Stati membri e stabilire condizioni adeguate e proporzionate applicabili ai diversi tipi di distribuzione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che il distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi che è responsabile dell'attività di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio garantisca che tale intermediario soddisfa le condizioni di registrazione e lo registri.

- (18) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono persone fisiche dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza. Per quanto riguarda le persone che si spostano giornalmente tra lo Stato membro in cui risiedono e lo Stato membro nel quale esercitano la loro attività di distribuzione (ossia il loro domicilio professionale), è opportuno che lo Stato membro di registrazione sia quello della residenza professionale. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono persone giuridiche dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale o, se il diritto nazionale non prevede una sede legale, la sede principale. Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare altri organismi a collaborare con le autorità competenti nella registrazione e nella regolamentazione degli intermediari assicurativi. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio dovrebbero essere registrati a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alle capacità, all'onorabilità, alla copertura della responsabilità professionale e alla capacità finanziaria. Gli intermediari già registrati negli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a iscriversi nuovamente a norma della presente direttiva.
- (19) L'impossibilità per gli intermediari assicurativi di operare liberamente nell'Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato interno delle assicurazioni. La presente direttiva rappresenta un passo importante verso un maggiore livello di tutela dei consumatori e integrazione dei mercati.

- (20) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal TFUE relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Pertanto, la registrazione presso lo Stato membro d'origine dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di adeguate procedure di notificazione tra le autorità competenti.
- (21) Al fine di garantire un'elevata qualità del servizio e un'efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Qualora gli intermediari assicurativi e riassicurativi o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio esercitino la loro attività in diversi Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva relativamente all'insieme delle attività esercitate nel mercato interno. Se l'autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio, dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale, a sua volta, dovrebbe essere obbligata ad adottare le misure appropriate, specie in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale o delle norme di comportamento. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

- (22) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all'attività nel suo insieme — quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali — dovrebbe spettare all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di informativa e alle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, se l'autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di una qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio per la quale la presente direttiva non attribuisce responsabilità in capo allo Stato membro ospitante, dovrebbe informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale, a sua volta, dovrebbe essere obbligata ad adottare le misure appropriate, specie in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d'origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti.

- (23) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l'esercizio ordinato delle attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio in tutta l'Unione, siano esse svolte conformemente alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi. Per garantire l'efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità competenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un dato distributore, indipendentemente dall'importanza del distributore in questione per la stabilità finanziaria complessiva del mercato.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero istituire uno sportello unico che permetta di accedere ai registri degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Tale sportello unico dovrebbe altresì fornire un collegamento ipertestuale che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Al fine di migliorare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri, è opportuno che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali («EIOPA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che abbiano notificato l'intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire tempestivamente le informazioni rilevanti all'EIOPA. È opportuno che la banca dati fornisca un collegamento ipertestuale che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro dovrebbero fornire sul loro sito Internet un collegamento ipertestuale che rinvii alla banca dati.

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

- (25) Dovrebbe essere assimilata a una succursale qualsiasi presenza permanente di un intermediario nel territorio di un altro Stato membro che sia equivalente a una succursale, a meno che l'intermediario non stabilisca legalmente tale presenza sotto un'altra forma giuridica. Ciò potrebbe valere, in funzione di altre circostanze, anche quando tale presenza non assume ufficialmente la forma di una succursale, ma consiste in un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'intermediario o da una persona indipendente ma con un incarico permanente di agire per conto dell'intermediario al pari di un'agenzia.
- (26) È opportuno stabilire chiaramente i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio da essi registrati o che svolgono attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel loro territorio nell'esercizio dei diritti alla libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
- (27) Per far fronte alle situazioni in cui un intermediario assicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio sia stabilito in uno Stato membro al solo scopo di evitare di conformarsi alle norme di un altro Stato membro nel quale esercita interamente o principalmente la sua attività, la possibilità per lo Stato membro ospitante di adottare misure precauzionali potrebbe costituire una soluzione adeguata ove la sua attività metta gravemente a repentaglio il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo dello Stato membro ospitante e la presente direttiva non dovrebbe impedirlo. Tuttavia, tali misure non dovrebbero ostacolare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento né costituire una barriera all'accesso all'attività transfrontaliera.

- (28) È importante assicurare un elevato livello di professionalità e competenza tra gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio e i dipendenti di imprese di assicurazione e riassicurazione che partecipano ad attività svolte prima, durante e dopo la vendita di polizze di assicurazione e riassicurazione. Pertanto, è opportuno che le conoscenze professionali degli intermediari, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei dipendenti di imprese di assicurazione e riassicurazione siano commisurate alla complessità di tali attività. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio dovrebbero essere tenuti a conoscere le condizioni contrattuali delle polizze che distribuiscono e, se del caso, le norme relative alla gestione di sinistri e reclami.
- (29) È opportuno garantire una formazione e uno sviluppo professionale continui. Tali formazione e sviluppo professionale potrebbero prevedere diverse possibilità di apprendimento facilitato, compresi corsi, teledidattica e tutoraggio. Gli Stati membri dovrebbero disciplinare le questioni relative alla forma, al contenuto e ai certificati richiesti o altre opportune attestazioni, quali l'iscrizione in un registro o il superamento di un esame.
- (30) I requisiti in materia di integrità contribuiscono alla solidità e all'affidabilità del settore assicurativo nonché all'obiettivo di offrire una tutela adeguata agli assicurati. Tali requisiti comprendono il possesso di un certificato dei carichi pendenti che non riporti condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in riferimento a determinati reati, come i reati ai sensi della legislazione in materia di servizi finanziari, i reati relativi a disonestà, frode o i reati finanziari e qualsiasi altro reato ai sensi del diritto societario e del diritto fallimentare.

- (31) È ugualmente importante che le persone pertinenti all'interno della struttura di amministrazione di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio che partecipano alla distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi, come anche i dipendenti di un distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi che partecipano direttamente alla distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi, siano in possesso di un livello adeguato di conoscenze e competenze in relazione all'attività di distribuzione. L'adeguatezza del livello di conoscenze e competenze dovrebbe essere garantita dall'applicazione di requisiti professionali e di conoscenza specifici a tali persone.
- (32) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a considerare come persone pertinenti i dirigenti o i dipendenti che non partecipano direttamente alla distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi. Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi e le imprese di assicurazione e riassicurazione, tutti i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di distribuzione dovrebbero essere in possesso di un livello adeguato di conoscenze e competenze, con alcune eccezioni, come quelle riferibili a coloro che si limitano a svolgere mansioni amministrative. Per quanto concerne gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si dovrebbero annoverare, tra i dipendenti interessati che dovrebbero essere in possesso di un livello adeguato di conoscenze e competenze, almeno le persone responsabili della distribuzione di prodotti assicurativi a titolo accessorio. Qualora il distributore di prodotti assicurativi e riassicurativi sia una persona giuridica, anche le persone all'interno della struttura di gestione incaricate dell'esecuzione delle politiche e delle procedure relative all'attività di distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi dovrebbero soddisfare i requisiti in materia di conoscenze e competenze. A tal fine, la persona responsabile dell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi all'interno della struttura dell'intermediario assicurativo e riassicurativo e dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio dovrebbe sempre soddisfare i requisiti in materia di conoscenze e competenze.

- (33) Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti ai clienti al dettaglio, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano in possesso di un livello di conoscenze e competenze adeguato in relazione ai prodotti offerti. Tali conoscenze e competenze sono particolarmente importanti a ragione della maggiore complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti di investimento assicurativi. L'acquisto di un prodotto di investimento assicurativo implica un rischio e gli investitori dovrebbero poter contare sulle informazioni e sulla qualità delle valutazioni fornite. Inoltre è opportuno che i dipendenti dispongano di tempo e risorse adeguati per poter fornire ai clienti tutte le informazioni pertinenti sui prodotti offerti.
- (34) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali e alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può concorrere sia alla piena realizzazione del mercato interno dei servizi finanziari sia a una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.
- (35) Per promuovere gli scambi transfrontalieri, è opportuno che siano introdotti dei principi che disciplinino il mutuo riconoscimento delle conoscenze e delle capacità degli intermediari.
- (36) Nonostante gli attuali sistemi basati sul passaporto unico per assicuratori ed intermediari, il mercato delle assicurazioni nell'Unione rimane molto frammentato. Al fine di favorire l'attività transfrontaliera e di migliorare la trasparenza per i clienti, è opportuno che gli Stati garantiscano che siano pubblicate le norme di interesse generale applicabili nel loro territorio e che siano pubblicamente accessibili un registro unico elettronico e informazioni su tutte le norme di interesse generale relative alla distribuzione assicurativa e riassicurativa applicate nei singoli Stati membri.

- (37) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i clienti e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È opportuno, in particolare, promuovere lo scambio di informazioni sia nel processo di registrazione che su base continuativa, con riferimento alle informazioni concernenti l'onorabilità e le conoscenze e competenze professionali delle persone incaricate di svolgere l'attività di distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi.
- (38) Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra distributori di prodotti assicurativi e clienti, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. È opportuno che siano disponibili dette procedure per gestire le controversie inerenti ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. Tali procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale dovrebbero cercare di realizzare una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra distributori di prodotti assicurativi e clienti.
- (39) La gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti di interesse non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

- (40) È opportuno che prima della vendita i clienti dispongano di informazioni chiare sullo status delle persone che vendono i prodotti assicurativi e sul tipo di compenso da esse percepito. È opportuno che tali informazioni siano date al cliente nella fase precontrattuale. L'obiettivo è di indicare la relazione tra l'impresa di assicurazione e l'intermediario, se del caso, così come il tipo di compenso dell'intermediario.
- (41) Al fine di fornire ai clienti informazioni sui servizi di distribuzione assicurativa forniti, indipendentemente dal fatto che il cliente proceda all'acquisto tramite un intermediario o direttamente da un'impresa di assicurazione, e al fine di evitare distorsione della concorrenza incoraggiando le imprese di assicurazione a vendere direttamente ai clienti anziché tramite intermediari per eludere gli obblighi di informativa, è opportuno che anche le imprese di assicurazione siano tenute a fornire ai clienti informazioni circa la natura del compenso che i loro dipendenti percepiscono per la vendita di prodotti assicurativi.
- (42) Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, come previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Oltre alle informazioni che devono essere fornite sotto forma di documento contenente le informazioni chiave, i distributori di prodotti di investimento assicurativi dovrebbero fornire informazioni aggiuntive che specifichino i costi di distribuzione non inclusi nei costi indicati nel documento contenente le informazioni chiave, in modo che il cliente possa comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme relative alla fornitura di informazioni sui costi del servizio di distribuzione connessi ai prodotti di investimento assicurativi in questione.

¹ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

- (43) Poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori, in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi.
- (44) Onde evitare casi di vendite abusive, è opportuno che la vendita di prodotti assicurativi sia sempre accompagnata da una verifica delle richieste e delle esigenze sulla base delle informazioni fornite dal cliente. Qualsiasi prodotto assicurativo proposto al cliente dovrebbe sempre essere coerente con le sue richieste ed esigenze ed essere presentato in una forma comprensibile affinché il cliente possa prendere una decisione con cognizione di causa.
- (45) Qualora venga fornita una consulenza prima della vendita di un prodotto assicurativo, oltre al dovere di specificare le richieste e le esigenze del cliente, è opportuno che questi riceva una raccomandazione personalizzata che spieghi perché un determinato prodotto soddisfa al meglio le sue richieste ed esigenze in materia di assicurazione.
- (46) Gli Stati membri dovrebbero esigere che le politiche retributive dei distributori di prodotti assicurativi in relazione ai loro dipendenti o rappresentanti non pregiudichino la loro capacità di agire nell'interesse dei clienti né impediscano loro di fornire un parere adeguato o di presentare le informazioni in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Il fatto che la retribuzione sia basata sugli obiettivi di vendita non dovrebbe costituire un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente.

- (47) Per i clienti è fondamentale sapere se l'intermediario con cui stanno trattando fornisca consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale. Per valutare se il numero di contratti e di fornitori presi in considerazione dall'intermediario è sufficientemente ampio per permettere un'analisi imparziale e personale, è opportuno tenere debitamente conto, in particolare, delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul mercato, della quota di mercato di ciascun fornitore, del numero di prodotti assicurativi pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle caratteristiche di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre, a un intermediario assicurativo che desideri fornire consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale in relazione a un contratto di assicurazione, l'obbligo di fornire tale consulenza in relazione a tutti i contratti di assicurazione che distribuisce.
- (48) Prima di concludere un contratto, compresi i casi di vendita senza consulenza, è opportuno che il cliente riceva le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo che gli consentano di prendere una decisione informata. Un documento contenente informazioni su un prodotto assicurativo dovrebbe fornire informazioni standardizzate sui prodotti assicurativi non vita. Tale documento dovrebbe essere elaborato dall'impresa di assicurazione pertinente o, negli Stati membri interessati, dall'intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo. È opportuno che l'intermediario assicurativo spieghi al cliente quali sono le caratteristiche principali del prodotto assicurativo che vende e pertanto i suoi dipendenti dovrebbero disporre delle risorse e del tempo necessari a tal fine.

- (49) Nel caso dell'assicurazione collettiva, si dovrebbe intendere per «cliente» il rappresentante di un gruppo di membri che, per conto del gruppo, stipula un contratto di assicurazione cui il singolo membro non può decidere di aderire a titolo individuale, ad esempio nel caso di un regime pensionistico aziendale o professionale obbligatorio. Subito dopo l'adesione del membro all'assicurazione collettiva, il rappresentante del gruppo dovrebbe fornire, se del caso, il documento contenente le informazioni sul prodotto assicurativo e le informazioni sulle norme di comportamento del distributore.
- (50) È opportuno che siano stabilite regole uniformi al fine di dare al cliente la scelta del supporto mediante il quale fornire informazioni, consentendo, laddove appropriato, l'uso di comunicazioni per via elettronica, tenendo conto delle circostanze in cui avviene l'operazione. Tuttavia il cliente dovrebbe avere la possibilità di ricevere le informazioni in formato cartaceo. Nell'interesse dell'accesso del cliente alle informazioni, tutte le informazioni precontrattuali dovrebbero essere accessibili a titolo gratuito.
- (51) Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori richiedano l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali, o esclusivamente ai fini della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, se i clienti sono clienti professionali ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

- (52) La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi minimi dei distributori di prodotti assicurativi in materia di informazioni da fornire ai clienti. Al riguardo, uno Stato membro dovrebbe poter mantenere o adottare disposizioni più rigorose, relativamente alla comunicazione di informazioni, che possono essere imposte ai distributori di prodotti assicurativi che esercitano le loro attività di distribuzione assicurativa nel territorio di detto Stato membro, indipendentemente dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. È opportuno che uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano i distributori di prodotti assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati all'obiettivo di tutelare i consumatori e rimangano limitati.
- (53) Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune utilizzata dai distributori di prodotti assicurativi in tutta l'Unione. Tali pratiche possono fornire benefici ai clienti, ma possono anche non tenere conto adeguatamente dei loro interessi. La presente direttiva non dovrebbe impedire la distribuzione di polizze assicurative multirischio.
- (54) Le disposizioni della presente direttiva in materia di vendita abbinata non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di atti legislativi dell'Unione che stabiliscono le norme applicabili alle pratiche di vendita abbinata in relazione a talune categorie di prodotti o servizi.

¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

- (55) Per garantire che i prodotti assicurativi rispondano alle esigenze del mercato di riferimento, le imprese di assicurazione e, negli Stati membri in cui gli intermediari assicurativi realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, gli intermediari assicurativi dovrebbero mantenere, gestire e rivedere un processo di approvazione per ciascuno strumento assicurativo. Qualora un distributore di prodotti assicurativi offra prodotti assicurativi non realizzati in proprio o fornisca consulenza sugli stessi dovrebbe in ogni caso essere in grado di comprendere le caratteristiche e identificare il mercato di riferimento di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe limitare la varietà e la flessibilità degli approcci utilizzati dalle imprese per lo sviluppo di nuovi prodotti.
- (56) I prodotti di investimento assicurativi sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire una valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare, è importante che i prodotti di investimento assicurativi siano assoggettati, oltre che alle norme di comportamento definite per tutti i prodotti assicurativi, anche a norme specifiche che tengano conto della componente di investimento contenuta in tali prodotti. Tali norme specifiche dovrebbero includere fornitura di adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni al compenso.

- (57) Per garantire che qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario connesso alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi percepito o pagato da un qualsiasi soggetto, diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, non si ripercuota negativamente sulla qualità del pertinente servizio al cliente, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe mettere a punto meccanismi adeguati e proporzionati per evitare tali ripercussioni negative. A tal fine, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe elaborare, adottare e riesaminare regolarmente le politiche e le procedure relative ai conflitti di interessi al fine di evitare ogni ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente e garantire che quest'ultimo sia adeguatamente informato in merito agli onorari, alle commissioni o ai benefici.
- (58) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese di assicurazione e delle persone che svolgono attività di distribuzione assicurativa e di garantire che siano soggette a un trattamento analogo in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari» è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuovere la convergenza delle sanzioni e di altre misure. Pertanto, occorre che le sanzioni amministrative e le altre misure stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di un'altra misura e alla pubblicazione.

- (59) Sebbene agli Stati membri non sia impedito di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme sulle sanzioni amministrative relative alle violazioni della presente direttiva disciplinate dal diritto penale nazionale. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a imporre sanzioni amministrative e penali per lo stesso reato, ma dovrebbero avere la facoltà di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni della presente direttiva non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere a informazioni o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini della presente direttiva, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.
- (60) In particolare, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici effettivi o potenziali e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.
- (61) Al fine di garantire una coerente protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare, è importante che, nel caso di violazioni relative alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, le sanzioni amministrative e le altre misure stabilite dagli Stati membri siano allineate a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014.

- (62) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel determinare il tipo di sanzione amministrativa o altra misura e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.
- (63) Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti in materia di violazioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico e per informare i partecipanti al mercato dei comportamenti ritenuti dannosi per i clienti, tali decisioni dovrebbero essere pubblicate, a condizione che il termine per la presentazione di un ricorso sia trascorso senza che alcun ricorso sia stato presentato, a meno che tale divulgazione pregiudichi la stabilità dei mercati finanziari o di un'indagine in corso. Qualora il diritto nazionale preveda la pubblicazione della sanzione o di un'altra misura oggetto di ricorso, anche tali informazioni e l'esito del ricorso dovrebbero essere pubblicati senza indugio. In ogni caso, qualora la pubblicazione della sanzione o di un'altra misura possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, l'autorità competente dovrebbe poter decidere di non pubblicare la sanzione o l'altra misura o di pubblicarla in forma anonima.
- (64) Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per permettere la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.
- (65) È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento sia alle sanzioni amministrative che alle altre misure, indipendentemente dalla loro qualificazione come sanzione o altra misura ai sensi del diritto nazionale.

- (66) La presente direttiva dovrebbe far salve le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.
- (67) Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per tutti i prodotti, nonché la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, la gestione di conflitti di interessi, le condizioni alle quali gli incentivi possono essere corrisposti o percepiti e la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (68) Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero garantire un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei consumatori in tutta l'Unione. Essendo l'EIOPA un organismo con una competenza altamente specializzata, dovrebbe essergli affidato esclusivamente l'incarico di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione e regolamentazione che non richiedano scelte politiche, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

- (69) Conformemente all'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, fatta salva la sua successiva revisione, la Commissione dovrebbe tenere conto del termine per sollevare obiezioni, nonché delle procedure del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di trasmissione dell'atto delegato. Inoltre, conformemente all'intesa comune sugli atti delegati, fatta salva la sua successiva revisione, e, se del caso, al regolamento (UE) n. 1094/2010, è opportuno che prima dell'adozione dell'atto delegato siano garantiti trasparenza adeguata e opportuni contatti con il Parlamento europeo e il Consiglio.
- (70) È opportuno che il trattamento dei dati personali svolto dall'EIOPA nel quadro della presente direttiva, sotto la supervisione del garante europeo della protezione dei dati, sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (71) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nei trattati.
- (72) La presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia in relazione ai requisiti che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi devono soddisfare, sia in relazione all'esercizio dei poteri di vigilanza.

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (73) È opportuno che la presente direttiva sia riesaminata cinque anni dopo la data di entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e delle evoluzioni in altri settori del diritto dell'Unione nonché delle esperienze acquisite dagli Stati membri nell'applicazione del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (74) La direttiva 2002/92/CE dovrebbe essere abrogata 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Tuttavia il capo III *bis* della direttiva 2002/92/CE dovrebbe essere soppresso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
- (75) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2002/92/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (76) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/92/CE.
- (77) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 23 novembre 2012².

¹ Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

² GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.

- (78) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (79) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva detta disposizioni relative all'inizio e allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell'Unione.
2. La presente direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o che desideri stabilirvisi per iniziare e svolgere un'attività di distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. La presente direttiva non si applica agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che esercitano un'attività di distribuzione assicurativa, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto fornito o al servizio prestato da un fornitore e copre:
 - i) i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato da tale fornitore; o
 - ii) il danneggiamento o la perdita del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

- b) l'importo del premio versato per il prodotto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 EUR;
- c) in deroga alla lettera b), qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 EUR.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio di un'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato dall'applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 3, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo garantisca che:

- a) prima della stipula del contratto, il cliente riceva informazioni relative alla sua identità e al suo indirizzo e alle procedure di cui all'articolo 14 che permettono ai clienti e agli altri soggetti interessati di presentare ricorso;
- b) siano predisposti meccanismi adeguati e proporzionati per conformarsi agli articoli 17 e 24 e per tenere conto delle richieste e delle esigenze del cliente prima di proporre il contratto;
- c) prima della stipula del contratto, al cliente venga fornito il documento informativo relativo al prodotto assicurativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

5. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti esercitino un monitoraggio del mercato, compreso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti a titolo accessorio nel loro Stato membro o a partire dallo stesso. L'EIOPA può agevolare e coordinare tale monitoraggio.

6. La presente direttiva non si applica alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connesse con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione.

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa esercitate da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel mercato in questione.

La presente direttiva non disciplina le attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa esercitate in paesi terzi.

Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi nello stabilirsi o nell'esercitare attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa in un paese terzo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - 1) «distribuzione assicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi;
 - 2) «distribuzione riassicurativa»: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;

- 3) «intermediario assicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;
- 4) «intermediario assicurativo a titolo accessorio»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un ente creditizio o da un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l'attività professionale principale di detta persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
 - b) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto a un prodotto o servizio;
 - c) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale;
- 5) «intermediario riassicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa;

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- 6) «impresa di assicurazione»: un'impresa ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- 7) «impresa di riassicurazione»: un'impresa di riassicurazione ai sensi all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
- 8) «distributore di prodotti assicurativi»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;
- 9) «compenso»: qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa;
- 10) «Stato membro d'origine»:
- a) se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;
 - b) se l'intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
- 11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o presta servizi e che non è il suo Stato membro d'origine;

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- 12) «succursale»: un'agenzia o una succursale di un intermediario situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine;
- 13) «stretti legami»: stretti legami ai sensi dell'articolo 13, punto 17), della direttiva 2009/138/CE;
- 14) «principale sede di attività»: il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale;
- 15) «consulenza»: la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione a uno o più contratti di assicurazione;
- 16) «grandi rischi»: i grandi rischi ai sensi dell'articolo 13, punto 27), della direttiva 2009/138/CE;
- 17) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include:
 - a) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
 - b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;

- c) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
 - d) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
 - e) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- 18) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
- a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
 - b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

2. Ai fini del paragrafo 1, punti 1) e 2), nessuna delle seguenti attività si considera come distribuzione assicurativa o distribuzione riassicurativa:
- a) la fornitura di informazioni a un cliente a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale se:
 - i) il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
 - ii) lo scopo di tale attività non è di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione;
 - b) la gestione dei sinistri per un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione a titolo professionale, nonché la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri;
 - c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi, a imprese di assicurazione o a imprese di riassicurazione se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione;
 - d) la mera fornitura di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo, su un intermediario riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o su un'impresa di riassicurazione a potenziali assicurati se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione.

Capo II

Requisiti per la registrazione

Articolo 3

Registrazione

1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere registrati presso un'autorità competente nello Stato membro d'origine.

Le imprese di assicurazione e riassicurazione e i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi a norma della presente direttiva.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nonché nell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 10.

In particolare, gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio possono essere registrati da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, da un intermediario assicurativo o riassicurativo o da un'associazione di imprese di assicurazione o riassicurazione o di intermediari assicurativi o riassicurativi, sotto il controllo di un'autorità competente.

Un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio può agire sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un altro intermediario. In tal caso, gli Stati membri possono prevedere che l'impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario sia responsabile di garantire che l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio rispetti le condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite al paragrafo 6, primo comma, lettera c).

Gli Stati membri possono inoltre disporre che l'impresa di assicurazione o riassicurazione o altro intermediario che si assume la responsabilità per l'intermediario assicurativo o riassicurativo o per l'intermediario assicurativo a titolo accessorio registri tale intermediario o intermediario a titolo accessorio.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la prescrizione di cui al primo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un intermediario assicurativo o riassicurativo o per un intermediario assicurativo a titolo accessorio ed esercitano un'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

Gli Stati membri garantiscono che i registri riportino il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi, che sono responsabili della distribuzione assicurativa o riassicurativa.

I registri indicano altresì gli Stati membri in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, purché stabiliscano i criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online. Tale sistema deve essere facilmente accessibile e consentire che la registrazione sia integralmente effettuata direttamente online.

3. Qualora in uno Stato membro vi siano più registri, tale Stato membro istituisce uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali registri, che devono essere compilati elettronicamente e aggiornati. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.
4. L'EIOPA stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che abbiano notificato l'intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo III. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all'EIOPA. Il registro contiene collegamenti ipertestuali a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti.

L'EIOPA ha il diritto di accedere ai dati memorizzati nel registro di cui al primo comma. L'EIOPA e le autorità competenti hanno diritto di modificare tali dati. Gli interessati i cui dati personali sono memorizzati nel registro e sono oggetto di scambio hanno il diritto di accedere a tali dati memorizzati e di essere adeguatamente informati.

L'EIOPA crea un sito Internet con collegamenti ipertestuali a ogni singolo sportello o, se del caso, un registro istituito dagli Stati membri a norma del paragrafo 3.

Gli Stati membri d'origine garantiscono che la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio sia subordinata al possesso dei requisiti pertinenti di cui all'articolo 10.

La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente.

Gli Stati membri d'origine garantiscono la cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. Ove del caso, lo Stato membro d'origine informa lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

5. Gli Stati membri garantiscono che le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro tre mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.
6. Gli Stati membri garantiscono che la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio sia subordinata alla richiesta di tutte le seguenti informazioni:
 - a) i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 % nell'intermediario e l'importo di tali partecipazioni;
 - b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;

- c) informazioni secondo cui tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente.

Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari informino senza indebito ritardo le autorità competenti in merito a eventuali modifiche alle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.

- 7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Capo III

Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Articolo 4

Esercizio della libera prestazione dei servizi

- 1. Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo o intermediario assicurativo a titolo accessorio che intenda esercitare per la prima volta la propria attività in regime di libera prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro trasmette alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le informazioni seguenti:
 - a) il nome, l'indirizzo e, ove del caso, il numero di registrazione dell'intermediario;

- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
- c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, ove del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta;
- d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso.

2. Entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che ne notifica la ricezione senza indugio. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa per iscritto l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio che l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'intermediario può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante. Ove del caso, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica contestualmente all'intermediario che le informazioni relative alle disposizioni giuridiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1, applicabili nello Stato membro ospitante sono accessibili attraverso gli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e altresì che l'intermediario deve rispettare tali disposizioni per poter iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante.

3. In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente al paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione sulla modifica, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa anche l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Articolo 5

Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi

1. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi violi qualsiasi obbligo di cui alla presente direttiva, comunica tali considerazioni all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante delle eventuali misure adottate.

Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all'intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.

Inoltre l'autorità competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.

2. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori, il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a prevenire o a sanzionare le irregolarità commesse sul suo territorio. Tale potere comprende la possibilità di impedire che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio svolgano attività sul territorio di tale Stato.
3. Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all'intermediario assicurativo o riassicurativo o all'intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato in un documento adeguatamente motivato ed è notificata senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'EIOPA e alla Commissione.

Articolo 6
Esercizio della libertà di stabilimento

1. Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale o una presenza permanente nel territorio di un altro Stato membro lo comunichino all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:
 - a) il nome, l'indirizzo e, ove del caso, il numero registrazione dell'intermediario;
 - b) lo Stato membro nel cui territorio l'intermediario intende stabilire una succursale o una presenza permanente;
 - c) la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano;
 - d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso;
 - e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
 - f) il nome di tutte le persone responsabili della gestione della succursale o della presenza permanente.

L'eventuale presenza permanente di un intermediario nel territorio di un altro Stato membro che equivalga a una succursale è considerata al pari di una succursale, a meno che l'intermediario non stabilisca legalmente tale presenza permanente sotto un'altra forma giuridica.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, salvo nel caso in cui abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario assicurativo o riassicurativo o dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio, tenendo conto delle attività di distribuzione previste, entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che ne notifica la ricezione senza indugio. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa per iscritto l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio che l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni.

Entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni giuridiche applicabili sul suo territorio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, mediante gli strumenti indicati all'articolo 11, paragrafi 3 e 4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica tali informazioni all'intermediario e lo informa che può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante, a condizione che rispetti le suddette disposizioni giuridiche.

Se entro il termine di cui al secondo comma non riceve alcuna comunicazione, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio può stabilire la succursale e iniziare l'attività.

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, quando rifiuta di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, indica, entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del rifiuto all'intermediario assicurativo o riassicurativo o all'intermediario assicurativo a titolo accessorio.

Il rifiuto di cui al primo comma o ogni eventuale mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine sono oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente al paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio ne informa l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione sulla modifica, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa anche l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Articolo 7

Ripartizione delle competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante

1. Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo, riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio è in uno Stato membro diverso da quello d'origine, l'autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine di agire come se fosse l'autorità competente dello Stato membro d'origine in relazione alle disposizioni dei capi IV, V, VI e VII. In caso di tale accordo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio l'intermediario assicurativo, riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio e l'EIOPA.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi V e VI e con le misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi V e VI e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio.

Articolo 8

Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento

1. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante accerta che un intermediario assicurativo, riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio viola le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dallo Stato membro in questione in conformità delle disposizioni di cui ai capi V e VI, può adottare misure appropriate.
2. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio attraverso una stabile organizzazione violi gli obblighi di cui alla presente direttiva e qualora l'autorità competente in questione non sia responsabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Dopo aver valutato le informazioni ricevute, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all'eventuale adozione di tali misure.

3. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all'intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.

Inoltre l'autorità competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.

4. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro d'origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse sul proprio territorio. In tali situazioni, lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l'intermediario assicurativo, riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio.

5. Qualsiasi misura adottata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma del presente articolo è comunicata all'intermediario assicurativo, riassicurativo o all'intermediario assicurativo interessato in un documento adeguatamente motivato ed è notificata senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'EIOPA e alla Commissione.

Articolo 9

Poteri legati alle disposizioni nazionali adottate per motivi di interesse generale

1. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare, se strettamente necessario, misure adeguate e non discriminatorie per sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio e contrarie alle disposizioni giuridiche da essi adottate di cui all'articolo 11, paragrafo 1. In tali casi lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l'intermediario assicurativo, riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio.

2. Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a impedire a un distributore di prodotti assicurativi stabilito in un altro Stato membro di svolgere la propria attività all'interno del suo territorio in regime di libera prestazione di servizi oppure, ove del caso, di libero stabilimento, qualora tale attività sia rivolta in tutto o principalmente al territorio dello Stato membro ospitante, al solo scopo di evitare le disposizioni giuridiche che sarebbero applicabili se il distributore di prodotti assicurativi fosse residente o avesse la propria sede legale in quello Stato membro ospitante e, in aggiunta, nel caso in cui tale attività pregiudichi seriamente l'efficace funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi dello Stato membro ospitante per quanto concerne la tutela dei consumatori. In tal caso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi tutte le misure adeguate necessarie per tutelare i diritti dei consumatori nello Stato membro ospitante. Le autorità competenti interessate possono rinviare la questione all'EIOPA e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e, in tale caso, l'EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine.

Capo IV

Requisiti organizzativi

Articolo 10

Requisiti professionali e organizzativi

1. Gli Stati membri d'origine garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa possiedano adeguate cognizioni e capacità per svolgere le proprie funzioni e ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata.
2. Gli Stati membri d'origine garantiscono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e i dipendenti degli intermediari assicurativi e riassicurativi rispettino i requisiti a livello di formazione e sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato che corrisponda al ruolo che svolgono e al pertinente mercato.

A tal fine, gli Stati membri d'origine possiedono e rendono pubblici i meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze degli intermediari assicurativi e riassicurativi, dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei dipendenti degli intermediari assicurativi, sulla base di almeno 15 ore di formazione o sviluppo professionale all'anno, tenendo conto della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo e dell'attività svolti all'interno del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi.

Gli Stati membri di origine possono esigere che l'effettivo adempimento dei requisiti a livello di formazione e sviluppo sia dimostrato con l'ottenimento di un attestato.

Gli Stati membri modulano le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività particolare di distribuzione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti distribuiti, più particolarmente nel caso degli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Gli Stati membri possono esigere che, nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, e per i dipendenti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che svolgono attività di distribuzione o riassicurazione assicurativa, l'impresa di assicurazione o riassicurazione o l'intermediario assicurativo o riassicurativo verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione o fornisca loro strumenti di sviluppo professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che esercita l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa ma garantiscono che i soggetti interessati della dirigenza di tali imprese, responsabili dell'attività di distribuzione in materia di prodotti assicurativi e riassicurativi, e ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa dia prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi danno prova di rispettare i pertinenti requisiti professionali a livello di conoscenze e competenze di cui all'allegato I.

3. Le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che svolge attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa devono possedere il requisito dell'onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato dei carichi pendenti che non riporta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.

Gli Stati membri possono consentire, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, che il distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi verifichi l'onorabilità dei propri dipendenti e, ove del caso, dei propri intermediari assicurativi o riassicurativi.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo, a condizione che tali persone fisiche non svolgano direttamente l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri garantiscono che i dirigenti di tali imprese, responsabili dell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché i dipendenti che partecipano direttamente a questa attività, siano in possesso di tale requisito.

Per quanto concerne gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, gli Stati membri garantiscono che le persone responsabili della distribuzione assicurativa a titolo accessorio rispettino il requisito di cui al primo comma.

4. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 250 000 EUR per ciascun sinistro e di 1 850 000 EUR l'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.
5. Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale o di analoghe garanzie a un livello stabilito dagli Stati membri tenendo conto della natura dei prodotti venduti e dell'attività svolta.
6. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i clienti contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo, riassicurativo o dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:

- a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;

- b) norme secondo cui l'intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 18 750 EUR;
- c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;
- d) l'istituzione di un fondo di garanzia.

7. L'EIOPA riesamina periodicamente gli importi di cui ai paragrafi 4 e 6 per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo entro il 31 dicembre 2017 e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l'importo di base in euro di cui ai paragrafi 4 e 6 in funzione della variazione percentuale dell'indice di cui al presente paragrafo, primo comma, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017 o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, arrotondandolo al multiplo di 10 EUR superiore.

L'EIOPA trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2018 e i successivi progetti di norme tecniche di regolamentazione con cadenza quinquennale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, secondo e terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

8. Per garantire il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le imprese di assicurazione e riassicurazione approvano, attuano e riesaminano regolarmente le loro politiche interne e procedure interne adeguate.

Le imprese di assicurazione e riassicurazione identificano una funzione che garantisca l'adeguata attuazione delle politiche e delle procedure approvate.

Le imprese di assicurazione e riassicurazione istituiscono, mantengono e aggiornano i registri di tutta la pertinente documentazione relativa all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Su richiesta, esse mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine il nome della persona responsabile di tale funzione.

Articolo 11

Pubblicazione delle norme «di interesse generale»

1. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell'interesse generale, comprese le informazioni riguardo all'eventuale scelta dello Stato membro di applicare le disposizioni più rigorose di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e alle relative modalità, applicabili allo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.

2. Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano la distribuzione assicurativa in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per garantire che rimangano conformi al presente paragrafo.
3. L'EIOPA include sul suo sito Internet i collegamenti ipertestuali verso i siti Internet delle autorità competenti nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l'EIOPA le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet, suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.
4. Gli Stati membri istituiscono un referente unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale referente dovrebbe essere un'autorità competente adeguata.
5. Prima del ...^{*}, l'EIOPA elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.

^{*} GU inserire la data: tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 12
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.
2. Le autorità di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono essere sia pubbliche autorità sia enti riconosciuti dal diritto nazionale o da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni i cui membri includono direttamente o indirettamente imprese di assicurazione o riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi, ferma restando la possibilità di collaborazione tra le autorità competenti e altri organismi, laddove sia espressamente prevista dall'articolo 3, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.

Articolo 13
Cooperazione e scambio di informazioni
tra le autorità competenti degli Stati membri

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e si scambiano informazioni pertinenti sui distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi al fine di assicurare la corretta applicazione della presente direttiva.
2. In particolare, in fase di registrazione e su base regolare, le autorità competenti condividono ogni informazione pertinente circa l'onorabilità, le conoscenze e le competenze professionali dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. Le autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una sanzione o è stata applicata un'altra misura di cui al capo VII, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali distributori.
4. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 64 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 14
Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai clienti e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro i distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi. In ogni caso, ai ricorrenti viene fornita una risposta.

Articolo 15
Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell'Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli organi di cui al paragrafo 1 collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 16

Restrizioni sul ricorso ad intermediari

Gli Stati membri garantiscono che, nell'utilizzare i servizi forniti da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di distribuzione assicurativa e riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti negli appositi registri, inclusi quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Capo V

Obblighi di informazione e norme di comportamento

Articolo 17

Principi generali

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello svolgere l'attività di distribuzione assicurativa, i distributori di prodotti assicurativi agiscano sempre in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.

2. Fatta salva la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, gli Stati membri garantiscono che tutte le informazioni relative alla materia oggetto della presente direttiva, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a clienti o potenziali clienti siano imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono sempre chiaramente identificabili come tali.
3. Gli Stati membri garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi non ricevano un compenso o non offrano un compenso ai loro dipendenti e non ne valutino le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare un distributore di prodotti assicurativi non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare lui stesso o i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore di prodotti assicurativi possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.

Articolo 18

Informazioni generali fornite dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione

Gli Stati membri garantiscono che:

- a) in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo fornisca ai clienti le seguenti informazioni:
 - i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario assicurativo;

¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

- ii) se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti;
 - iii) le procedure di cui all'articolo 14 che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi nonché le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 15;
 - iv) il registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; e
 - v) se l'intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un'impresa di assicurazione;
- b) in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione fornisca ai clienti le seguenti informazioni:
- i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione;
 - ii) se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti;
 - iii) le procedure di cui all'articolo 14 che consentono ai clienti e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 15.

Articolo 19

Conflitti di interesse e trasparenza

1. Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo fornisca al cliente quanto meno le seguenti informazioni:
 - a) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
 - b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
 - c) riguardo ai contratti proposti od oggetto di consulenza:
 - i) se fornisce consulenze in base a un'analisi imparziale e personale;
 - ii) se è tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione, nel qual caso deve comunicare la denominazione di tali imprese;
o

- iii) se non è vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenze in base a un'analisi imparziale e personale, nel qual caso deve comunicare la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
 - d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;
 - e) se, in relazione al contratto di assicurazione, opera:
 - i) sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente;
 - ii) sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;
 - iii) sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione; o
 - iv) sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).
2. Se l'onorario è corrisposto direttamente dal cliente, l'intermediario assicurativo informa il cliente dell'importo dell'onorario o, laddove ciò non sia possibile, del metodo per calcolare l'onorario.

3. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo gli comunica le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
4. Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della stipula di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informi il proprio cliente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti in relazione al contratto di assicurazione.
5. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione gli comunica anche le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.

Articolo 20

Consulenza e norme per le vendite senza consulenza

1. Previamente alla conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi specifica, basandosi sulle informazioni ottenute dal cliente, le richieste e le esigenze di tale cliente e gli fornisce informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.

Se viene offerta una consulenza prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente.

2. Le precisazioni di cui al paragrafo 1 si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il tipo di cliente.
3. Qualora un intermediario assicurativo comunichi al cliente di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, egli fonda tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del cliente.
4. Fatti salvi gli articoli 183 e 184 della direttiva 2009/138/CE, previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza e che il prodotto assicurativo faccia parte o meno di un pacchetto a norma dell'articolo 24 della presente direttiva, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.
5. In relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi non vita di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 4, sono fornite per mezzo di un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, disponibile su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

6. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo di cui al paragrafo 5 è redatto dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita.
7. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo:
 - a) è un documento sintetico e a sé stante;
 - b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
 - c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
 - d) è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui il prodotto assicurativo è offerto, oppure, se concordato dal consumatore e dal distributore, in un'altra lingua;
 - e) è preciso e non fuorviante;
 - f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
 - g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

Gli Stati membri possono stabilire che il documento informativo relativo al prodotto assicurativo sia fornito contestualmente alle informazioni richieste a norma di altri pertinenti atti legislativi dell'Unione o del diritto nazionale, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al primo comma.

8. Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo comprende le seguenti informazioni:
- a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
 - b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
 - c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
 - d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;
 - e) gli obblighi all'inizio del contratto;
 - f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
 - g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
 - h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del contratto;
 - i) le modalità di scioglimento del contratto.

9. Dopo aver consultato le autorità nazionali e aver condotto un test sui consumatori, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo, specificando i dettagli della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 8.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il

...

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo, primo comma, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 21

Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo a titolo accessorio

Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si conformino all'articolo 18, lettera a), punti i), iii) e iv), e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 22

Esenzioni dall'obbligo di informativa e clausola di flessibilità

1. Quando svolge attività di distribuzione legate all'assicurazione dei grandi rischi, il distributore di prodotti assicurativi non ha l'obbligo di fornire le informazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20.

* GU: inserire la data: 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Gli Stati membri possono stabilire che non vi sia l'obbligo di fornire le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della presente direttiva a un cliente professionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE.

2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al presente capo, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente informazioni in merito al se e al come gli Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni più rigorose ai sensi del presente paragrafo.

In particolare, gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all'articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, per la vendita di qualsiasi prodotto assicurativo o per determinati tipi di prodotti assicurativi. In tal caso i distributori di prodotti assicurativi, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare tali disposizioni nazionali più rigorose quando concludono contratti assicurativi con i clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'accettazione o la ricezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori di prodotti assicurativi da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi.

4. Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, l'EIOPA garantisce che le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai clienti e ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
5. Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il distributore di prodotti assicurativi sia responsabile dell'offerta di regimi pensionistici aziendali o professionali obbligatori e un dipendente diventi membro di tale regime senza aver deciso individualmente di aderirvi, le informazioni di cui al presente capo siano fornite al dipendente senza indugio dopo l'adesione di quest'ultimo al regime interessato.

Articolo 23

Modalità dell'informazione

1. Tutte le informazioni da fornire a norma degli articoli 18, 19, 20 e 29 sono comunicate ai clienti:
 - a) su supporto cartaceo;
 - b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente;
 - c) in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti; e
 - d) a titolo gratuito.

2. In deroga al presente articolo, paragrafo 1, lettera a), le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 possono essere fornite al cliente con uno dei seguenti mezzi:
 - a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4; o
 - b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 5.
3. Tuttavia, se le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un'operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente; e
 - b) il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

5. Le informazioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 29 possono essere fornite tramite un sito Internet se sono indirizzate direttamente al cliente o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) la fornitura delle informazioni tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente;
 - b) il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite un sito Internet;
 - c) il cliente è stato informato per via elettronica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
 - d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell'operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso.

7. In caso di vendita per telefono, l'informazione data al cliente dal distributore di prodotti assicurativi prima della conclusione del contratto, compreso il documento informativo relativo al prodotto assicurativo, è fornita conformemente alle norme dell'Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre, anche se il cliente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità del paragrafo 4, l'informazione è fornita al cliente dal distributore di prodotti assicurativi a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

Articolo 24

Vendita abbinata

1. Se un prodotto assicurativo è proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi informa il cliente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e, in caso affermativo, fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti da tale accordo o pacchetto proposto a un cliente sono diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente paragrafo non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, a un contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio².
4. L'EIOPA può elaborare orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi di cui all'articolo 17.
5. Il presente articolo non impedisce la distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio (polizze assicurative multirischio).

¹ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

² Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

6. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri garantiscono che un distributore di prodotti assicurativi specifichi le richieste e le esigenze del cliente in relazione ai prodotti assicurativi che sono parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo.
7. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni supplementari più rigorose o intervenire in casi specifici per vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando possono dimostrare che tali pratiche sono dannose per i consumatori.

Articolo 25

Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto

1. Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti.

Il processo di approvazione del prodotto dev'essere proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo.

Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto un mercato di riferimento individuato, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

L'impresa assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.

Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento individuato.

I distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascun prodotto assicurativo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo proporzionale delle attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche del distributore.
3. Le polizze, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi.
4. Il presente articolo non si applica ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

Capo VI

Requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

Articolo 26

Ambito di applicazione dei requisiti supplementari

Il presente capo stabilisce requisiti supplementari rispetto a quelli applicabili alla distribuzione assicurativa conformemente agli articoli 17, 18, 19 e 20, qualora tale attività sia svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di uno qualsiasi dei soggetti seguenti:

- a) un intermediario assicurativo;
- b) un'impresa di assicurazione.

Articolo 27

Prevenzione dei conflitti di interesse

Fatto salvo l'articolo 17, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione che si occupa della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse di cui all'articolo 28 incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Dette disposizioni sono proporzionate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore.

Articolo 28

Conflitti di interesse

1. Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

2. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a norma dell'articolo 27 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il cliente, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.
3. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 2:
 - a) sono fornite su un supporto durevole; e
 - b) sono sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei clienti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine di:
 - a) definire le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando svolgono attività di distribuzione assicurativa;

- b) stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.

Articolo 29

Informazione del cliente

1. Fatti salvi l'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, ai clienti o potenziali clienti vengono fornite, in tempo utile prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:
 - a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente una valutazione periodica dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi consigliati a tale cliente, come indicato all'articolo 30;
 - b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte;

- c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi da comunicare, informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, compresi il costo della consulenza ove pertinente, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al cliente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, includendo anche i pagamenti tramite terzi.

Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento e, se il cliente lo richiede, i costi e gli oneri sono presentati in forma analitica. Se del caso, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di tali informazioni in formato standardizzato.

2. Fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione siano considerati adempienti in relazione agli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 27 o dell'articolo 28 qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, solo laddove i pagamenti o i benefici:
- a) non hanno alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente; e
 - b) non pregiudicano il rispetto da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
3. Gli Stati membri possono imporre ai distributori requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare, gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.
- Tra i requisiti più rigorosi può rientrare l'obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dagli onorari pagati dal cliente.

Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all'articolo 30 per la vendita di qualsiasi prodotto di investimento assicurativo o per determinati tipi dello stesso.

Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo per l'intermediario assicurativo, quando informa il cliente che la consulenza è fornita in modo indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati quanto a tipologia e fornitori, tanto da garantire che gli obiettivi del cliente siano debitamente soddisfatti e che non si limitino ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario.

Gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare i requisiti più rigorosi di uno Stato membro di cui al presente paragrafo all'atto della conclusione di contratti assicurativi con clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in detto Stato membro.

4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine di precisare:
 - a) i criteri per valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti da un intermediario assicurativo o da un'impresa di assicurazione abbiano ripercussioni negative sulla qualità del pertinente servizio al cliente;

- b) i criteri per valutare il rispetto, da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione che versano o ricevono incentivi, dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

5. Gli atti delegati di cui al paragrafo 4 prendono in considerazione:

- a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
- b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi.

Articolo 30

Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti

1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, quando effettua una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottengono altresì le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti a lui e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite.

Gli Stati membri garantiscono che, qualora un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell'articolo 24, l'intero pacchetto sia appropriato.

2. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che, quando svolge attività di distribuzione diverse da quelle di cui al presente articolo, paragrafo 1, in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione chieda al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia adatto a lui. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell'articolo 24, la valutazione esamina l'adeguatezza del pacchetto nel suo insieme.

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo avverte di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

3. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, se non è prevista una consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, autorizzando gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione a svolgere attività di distribuzione assicurativa nel loro territorio senza essere tenuti a ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al presente articolo, paragrafo 2, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le attività si riferiscono a uno dei seguenti prodotti di investimento assicurativi:
 - i) i contratti che comportano solamente un'esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto; oppure
 - ii) altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo;
- b) l'attività di distribuzione assicurativa è eseguita su iniziativa del cliente o del potenziale cliente;

- c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa in questione, all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione non è richiesto di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell'attività di distribuzione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente o potenziale cliente non beneficia della corrispondente protezione delle pertinenti norme in materia di comportamento delle imprese. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
- d) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi a norma degli articoli 27 e 28.

Tutti gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, all'atto della conclusione di contratti assicurativi con clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in uno Stato membro che non ricorre alla deroga di cui al presente paragrafo devono rispettare le disposizioni applicabili in tale Stato membro.

- 4. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

5. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai clienti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.

Quando presta consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di idoneità specificando la consulenza prestata e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 4.

Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di idoneità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di idoneità su un supporto durevole direttamente dopo che il cliente è vincolato da un accordo, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di idoneità senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto; e
- b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha dato al cliente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di idoneità prima di tale conclusione.

Se un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione dell'idoneità, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i principi di cui al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per i loro clienti, anche in relazione alle informazioni da ottenere nel valutare l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi per i loro clienti, i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del presente articolo, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti. Tali atti delegati prendono in considerazione:
- a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
 - b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi;
 - c) la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale.

7. Entro il ...*, l'EIOPA elabora e in seguito aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi che incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto come indicato al paragrafo 3, lettera a), punto i).
8. L'EIOPA può elaborare e in seguito aggiornare periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi classificati come non complessi agli effetti del paragrafo 3, lettera a), punto ii), tenendo conto degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.

Capo VII

Sanzioni e altre misure

Articolo 31

Sanzioni amministrative e altre misure

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

* GU: inserire la data: 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative a norma della presente direttiva in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.
3. Le autorità competenti esercitano i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e i poteri sanzionatori previsti al presente capo, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale in uno dei modi seguenti:
 - a) direttamente;
 - b) in collaborazione con altre autorità;
 - c) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
4. Gli Stati membri garantiscono che, in caso di violazione degli obblighi che incombono ai distributori di prodotti assicurativi o riassicurativi, si possano irrogare sanzioni amministrative e applicare altre misure nei confronti dei membri del loro organo di amministrazione o di vigilanza e di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi del diritto nazionale, sono responsabili di tale violazione.
5. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni amministrative irrogate e le altre misure adottate in conformità del presente articolo siano impugnabili.

6. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative e altre misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri, garantendo che siano rispettate le condizioni per un legittimo trattamento dei dati in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma del presente articolo, paragrafo 2, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 33, essi provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per:

- a) operare in collegamento con le autorità giudiziarie all'interno del loro territorio, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni ai sensi della presente direttiva; e
- b) fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all'EIOPA, in modo da adempiere al loro obbligo di cooperare vicendevolmente e con l'EIOPA ai fini della presente direttiva.

Articolo 32

Pubblicazione delle sanzioni e di altre misure

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima.
2. Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione di una decisione di applicare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito dell'impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di applicare una sanzione o altra misura che sia stata oggetto di pubblicazione.
3. Le autorità competenti informano l'EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate, ma non pubblicate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali impugnazioni e il relativo esito.

Articolo 33

Violazioni e sanzioni e altre misure

1. Il presente articolo si applica almeno:
 - a) alle persone che non registrano le loro attività di distribuzione conformemente all'articolo 3;
 - b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa delle persone di cui alla lettera a);
 - c) agli intermediari assicurativi o riassicurativi o agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell'articolo 3;
 - d) ai distributori di prodotti assicurativi che non rispettano le disposizioni dell'articolo 10;
 - e) alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento enunciati ai capi V e VI, in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
 - f) ai distributori di prodotti assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento enunciati al capo V, in relazione a prodotti assicurativi diversi da quelli indicati alla lettera e).

2. Nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure:
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
 - b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - c) nel caso di un intermediario assicurativo, la cancellazione della registrazione di cui all'articolo 3;
 - d) l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione in seno a intermediari assicurativi o imprese di assicurazione per tutti i membri dell'organo di amministrazione di intermediari assicurativi o di imprese di assicurazione considerati responsabili;

- e) nel caso di una persona giuridica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime:
- i) almeno 5 000 000 EUR o fino al 5 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo; oppure
 - ii) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;
- f) nel caso di una persona fisica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime:
- i) almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva; oppure

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- ii) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

- 3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti, nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettera f), dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure:
 - a) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
 - b) nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio, la cancellazione della registrazione di cui all'articolo 3.
- 4. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a prevedere sanzioni o altre misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente articolo.

Articolo 34

Applicazione efficace di sanzioni e di altre misure

Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o altra misura e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;

- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal reddito annuo della persona fisica responsabile o dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile;
- d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite da clienti e terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
- f) il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;
- g) le misure adottate dalla persona fisica o giuridica responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione; e
- h) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 35

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
- a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;
 - b) la protezione adeguata dei dipendenti dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno di tali entità almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; e
 - c) la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 36

Invio di informazioni all'EIOPA in relazione a sanzioni e ad altre misure

- 1. Le autorità competenti informano l'EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate ma non pubblicate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1.
- 2. Le autorità competenti inviano all'EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e le altre misure applicate in conformità dell'articolo 31.

L'EIOPA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

3. Se l'autorità competente ha reso pubblica una sanzione amministrativa o un'altra misura, lo comunica allo stesso tempo all'EIOPA.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 37

Protezione dei dati

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio conformemente alla presente direttiva.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'EIOPA conformemente alla presente direttiva.

Articolo 38

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 in relazione agli articoli 25, 28, 29 e 30.

Articolo 39
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...*.
3. La delega di potere di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 25, 28, 29 e 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 40
Periodo transitorio

Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari già registrati a norma della direttiva 2002/92/CE rispettino le disposizioni pertinenti del diritto nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della presente direttiva entro il ...*.

Articolo 41
Riesame e valutazione

1. Entro il ...** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 1. Tale relazione comprende una valutazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall'EIOPA a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, volta ad appurare se l'ambito di applicazione della presente direttiva, inclusa l'eccezione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, continui a essere adeguato per quanto riguarda il livello di protezione dei consumatori, la proporzionalità di trattamento tra i diversi distributori di prodotti assicurativi e gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità competenti e sui canali di distribuzione di prodotti assicurativi.

* GU: inserire la data: tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Entro ...^{*}, la Commissione procede al riesame della presente direttiva. Il riesame include un'indagine generale sull'applicazione pratica delle norme di cui alla presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento (UE) n. 1286/2014 e della direttiva 2014/65/UE. Il riesame comprende una valutazione volta ad appurare se le norme specifiche di comportamento delle imprese per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi di cui al capo VI della presente direttiva producano risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di protezione dei consumatori coerente con le norme in materia di protezione degli investitori applicabili a norma della direttiva 2014/65/UE e con le caratteristiche specifiche dei prodotti di investimento assicurativi e la natura specifica dei relativi canali di distribuzione. Il riesame valuta altresì una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame prevede inoltre un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 19 della presente direttiva, tenendo conto della situazione della concorrenza sul mercato della distribuzione assicurativa per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato II della direttiva 2009/138/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 19 della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
3. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

^{*} GU: inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Entro il ...*, e in seguito almeno ogni due anni, l'EIOPA prepara un'ulteriore relazione sull'applicazione della presente direttiva. L'EIOPA consulta l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati prima di pubblicare la propria relazione.
5. In una relazione da preparare entro il ...** l'EIOPA effettua una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi.
6. Nella relazione da preparare entro il ...* di cui al paragrafo 4 l'EIOPA esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.
7. La relazione di cui al paragrafo 4 prende in esame almeno i seguenti elementi:
 - a) qualsiasi modifica nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi;
 - b) qualsiasi modifica nelle dinamiche delle attività transfrontaliere;
 - c) il miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di vendita e l'impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
8. La relazione di cui al paragrafo 4 contiene altresì una valutazione dell'EIOPA sull'impatto della presente direttiva.

* GU: inserire la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 42
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...^{*}. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 43
Modifica della direttiva 2002/92/CE

Il capo III *bis* della direttiva 2002/92/CE è soppresso a decorrere dal ...^{**}.

^{*} GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

^{**} GU: inserire la data: il giorno di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 44

Abrogazione

La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal ...*, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DI CONOSCENZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

(di cui all'articolo 10, paragrafo 2)

- I Rischî non vita classificati nei rami da 1 a 18 nell'allegato I, parte A, della direttiva 2009/138/CE:
- a) conoscenza minima necessaria delle condizioni contrattuali delle polizze proposte, compresi i rischi accessori se coperti da tali polizze;
 - b) conoscenza minima necessaria delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, ad esempio le norme in materia di protezione dei consumatori, le norme tributarie pertinenti e le norme sociali e del lavoro pertinenti;
 - c) conoscenza minima necessaria della gestione dei sinistri;
 - d) conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;
 - e) conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti;
 - f) conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni;
 - g) conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale; e
 - h) competenza minima necessaria in materia finanziaria.

II Prodotti di investimento assicurativi:

- a) conoscenza minima necessaria dei prodotti di investimento assicurativi, compresi i premi netti e le condizioni contrattuali come pure, se del caso, i benefici garantiti e non garantiti;
- b) conoscenza minima necessaria dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati;
- c) conoscenza minima necessaria dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati;
- d) conoscenza minima necessaria delle polizze che coprono i rischi vita e di altri prodotti di risparmio;
- e) conoscenza minima necessaria dell'organizzazione e dei benefici garantiti dal sistema pensionistico;
- f) conoscenza minima necessaria delle norme applicabili che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi, quali le norme in materia di protezione dei consumatori e le norme tributarie pertinenti;
- g) conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni e del mercato dei prodotti di risparmio;
- h) conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;
- i) conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti;

- j) gestione dei conflitti di interesse;
- k) conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale: e
- l) competenza minima necessaria in materia finanziaria.

III Rischi vita classificati nell'allegato II della direttiva 2009/138/CE:

- a) conoscenza minima necessaria delle polizze, compresi i termini, le condizioni, i benefici garantiti e, se del caso, i rischi accessori;
- b) conoscenza minima necessaria dell'organizzazione e dei benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato membro in questione;
- c) conoscenza delle norme applicabili in materia di contratto di assicurazione, protezione dei consumatori, protezione dei dati, antiriciclaggio e, se del caso, delle norme tributarie pertinenti e delle norme sociali e del lavoro pertinenti;
- d) conoscenza minima necessaria del mercato delle assicurazioni e di altri mercati dei servizi finanziari pertinenti;
- e) conoscenza minima necessaria della gestione dei reclami;
- f) conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei consumatori;
- g) gestione dei conflitti di interesse;
- h) conoscenza minima necessaria degli standard di etica professionale; e
- i) competenza minima necessaria in materia finanziaria.

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)

Direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU ...) *

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno di cui all'articolo 44

Direttiva	Termine di recepimento delle direttive modificative
2014/65/UE (UE) 2016/... **	3.7.2016 ... *** (per quanto riguarda la modifica della direttiva 2002/92/CE in conformità dell'articolo 43 della presente direttiva) ... **** (per quanto riguarda il recepimento della presente direttiva in conformità dell'articolo 42)

* GU: inserire il numero e gli estremi di pubblicazione della presente direttiva.

** GU: inserire il numero della presente direttiva.

*** GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

**** GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/92/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafi 3 e 4
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 2, punto 1)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)
Articolo 2, punto 2)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 7)
Articolo 2, punto 3)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1), e articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, punto 4)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 2), e articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, punto 5)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)
Articolo 2, punto 6)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)
Articolo 2, punto 7)	—
Articolo 2, punto 8)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 16)
Articolo 2, punto 9)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 10)
Articolo 2, punto 10)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 11)
Articolo 2, punto 11)	—
Articolo 2, punto 12)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 18)
Articolo 2, punto 13)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 17)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 3, paragrafo 5	—
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 16
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 3

Direttiva 2002/92/CE	Presente direttiva
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 5	—
Articolo 4, paragrafo 6	—
Articolo 4, paragrafo 7	Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 5	Articolo 40
Articolo 6, paragrafo 1	Articoli 4 e 6
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 7	Articolo 12
Articolo 8	Articoli 5, 7, da 31 a 36
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 18, lettera a), punto i), e lettera b), punto i)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 18, lettera a), punto iv)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 18, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), e articolo 19, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafi 2 e 4
Articolo 13	Articolo 23
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—